




COMUNE DI PESCANTINA (Verona)
Via Madonna 51 - tel. 6701195

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

I N D I C E

- Art. 1 - Contenuto del Regolamento
- Art. 2 - Determinazione delle aree pubbliche
- Art. 3 - Concessione suolo pubblico
- Art. 4 - Attività su aree private
- Art. 5 - Composizione e validità della Commissione comunale
- Art. 6 - Domande di concessione aree
- Art. 7 - Esame delle domande
- Art. 8 - Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - Cauzione
- Art. 9 - Causa di forza maggiore
- Art. 10 - Partecipazione al parco divertimenti
- Art. 11 - Cessata attività del titolare
- Art. 12 - Misure di ingombro delle attrazioni
- Art. 13 - Obblighi del concessionario
- Art. 14 - Carovane di abitazione e carri
- Art. 15 - Responsabilità danni dei concessionari
- Art. 16 - Individuazione e assegnazione dei posteggi
- Art. 17 - Servizio di sorveglianza
- Art. 18 - Revoca della concessione
- Art. 19 - Norme di Leggi e Regolamenti
- Art. 20 - Sanzioni





Art. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione di aree per l'esercizio dell'attività dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante nel territorio del Comune di Pescantina (VR) ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 Marzo 1968, n° 337 e degli artt. 192 e 195 bis del R.D. 14 Settembre 1931 n° 1175 (T.U.F.L.).

Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso. Sono equiparati agli "spettacoli viaggianti" i commercianti ambulanti che partecipano alle sagre, fiere e feste tradizionali.

Art. 2 - DETERMINAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE

L'amministrazione Comunale con deliberazione Consiliare deve compilare un'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

L'individuazione dovrà avvenire con delibera di Giunta ciascun anno solare per le manifestazioni dell'anno successivo. In caso di inerzia si intendono confermate le aree individuate l'anno precedente.

In occasione di eventuali manifestazioni occasionali, non legate alla tradizione, potranno essere concesse aree di divertimento di limitata entità previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO

In occasione di sagre, fiere e feste tradizionali, le concessioni di suolo pubblico per l'allestimento di parchi di divertimento, vanno fatte da parte del Comune ai singoli richiedenti.

E' vietata la sub-concessione sotto qualsiasi forma.

Art. 4 - ATTIVITA' SU AREE PRIVATE

Anche l'esercizio delle attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto alla concessione dell'Amministrazione Comunale secondo le norme del presente regolamento previa presentazione del consenso del proprietario dell'area interessata. Simili concessioni non sono concedibili in concomitanza con le sagre tradizionali individuate dall'art. 2 comma 2.

Art. 5 - COMPOSIZIONE E VALIDITA' DELLA COMMISSIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale provvede a costituire la Commissione



Comunale per gli "spettacoli viaggianti". Tale Commissione è composta da:

- a - Sindaco o Assessore delegato che la presiede;
- b - Assessore alla viabilità;
- c - rappresentante del Comando Polizia Municipale;
- d - funzionario dell'Ufficio Tributi;
- e - rappresentante del Comitato di zona interessato alla parco;
- f - un rappresentante dei commercianti nominato dalla Commissione Comunale per il Commercio nel proprio seno;
- g - un rappresentate per ciascuna delle categorie sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, con diritto di voto consultivo;

Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario Comunale o suo delegato;

La Commissione ha la stessa durata in carica dell'Amministrazione Comunale e comunque sino al rinnovo delle cariche;

Art. 6 - DOMANDE DI CONCESSIONE AREE

Per ottenere la concessione delle aree si cui all'art. 3 gli interessati dovranno far pervenire al Comune domanda in carta da bollo entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolge la manifestazione, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio della stessa.

Il richiedente dovrà dichiarare:

- a - le proprie generalità, la residenza, l'eventuale recapito;
- b - il numero e la data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio ed il numero di codice fiscale e partita I.V.A.;
- c - gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza e del nulla-osta rilasciato dal (Ministero Turismo e Spettacolo);
- d - il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro dell'attrazione che intende installare (allegando possibilmente il bozzetto);
- e - di essere proprietario dell'attrazione;
- f - il numero e le dimensioni dei carri di trasporto e delle carovane di abitazione;
- g - il periodo e il luogo per cui si chiede la concessione dell'area.

Le domande incomplete o che pervengano oltre il termine indicato nel presente articolo non verranno prese in considerazione.

Art. 7 - ESAME DELLE DOMANDE

Le domande vanno sottoposte all'esame dell'apposita Commissione Comunale entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione, la quale terrà conto dei seguenti requisiti preferenziali e prioritari secondo l'ordine sottodescritto:

- a - anzianità di frequenza al parco della ditta con la medesima attrazione riferita all'ultimo triennio e tenuto conto dell'anzianità complessiva. L'anzianità di frequenza viene a cessare quando il titolare cessa l'attività e subentra altra persona diversa da quanto previsto dal successivo art. 10, nell'esercizio dell'attrazione;



- b - anzianità di residenza (Comune, Provincia, Regione);
- c - anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante;
- d - novità dell'attrazione. Per novità non può intendersi una semplice variante ad una vecchia attrazione, ma deve trattarsi di una sostanziale innovazione. La concessione "una tantum" non costituirà titolo di anzianità di frequenza. I requisiti di cui alla lettera "c" potranno essere documentati con una dichiarazione dell'Associazione di categoria cui appartiene il richiedente;

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale ammettere ogni anno al parco divertimenti, almeno una novità assoluta oltre a quelle eventualmente presentate da operatori abituali, purchè non dello stesso tipo;

Art. 8 - TASSA DI OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CAUZIONE

La concessione è subordinata alla corresponsione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche che deve essere pagata anticipatamente al momento del rilascio della stessa.

E' subordinata, altresì, al versamento, entro il termine stabilito che verrà indicato nella comunicazione di concessione dell'area, della cauzione nella misura stabilita dalla Commissione in proporzione alla superficie occupata dall'attrazione e che sarà restituita al termine dell'occupazione.

Gli importi, preventivamente indicati, relativi alla tassa e alla cauzione verranno effettuati tramite versamento in c.c.p. intestato al Comune di Pescantina - Servizio di Tesoreria, i bollettini verranno consegnati o inviati dal Comando Polizia Municipale. Qualsiasi alterazione dolosa comporta, a seconda della gravità, la revoca definitiva di qualsiasi beneficio.

Art. 9 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo di proprietà di terzi solo in caso di forza maggiore previa autorizzazione della Commissione e semprechè la nuova attrazione sia gestita direttamente dal Concessionario e sia di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza ad altre attrazioni già esistenti sul parco. Se per giustificati motivi di assoluta forza maggiore, documentata e accertata, il beneficiario non può essere presente al parco, questi conserva la sua anzianità;

Art. 10 - PARTECIPAZIONI AL PARCO DIVERTIMENTI

E' esclusa la partecipazione al parco per rotazione. Allorquando il numero dei posti stabilito dall'Amministrazione fosse inferiore al numero dei richiedenti e si rendano disponibili dei posti per rinuncia, espulsione, esclusione, ecc., e vi siano più candidati aventi parità di diritto, la Commissione ammetterà al parco a copertura dei po-



sti resisi disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 7.

Art. 11 - CESSATA ATTIVITA' DEL TITOLARE

Nel caso di morte o ritiro per cessata attività del titolare di attrazione, debbono essere riconosciuti gli stessi diritti ad un componente del nucleo familiare di fatto convivente e già cooperante alla conduzione dell'attrazione stessa e fino a quando questa rimanga di proprietà e sia gestita da un componente del nucleo. In ogni caso dovrà essere indicato o intestatario del nulla-osta Ministeriale.

Art. 12 - MISURE DI INGOMBRO DELLE ATTRAZIONI

E' vietato variare le misure di ingombro delle attrazioni, salvo giustificati motivi tecnici riconosciuti validi dalla Commissione Comunale che dovrà decidere se mantenere o meno l'attrazione nella posizione prestabilita senza danneggiare i vicini.

Art. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La concessione è subordinata all'osservanza delle seguenti inderogabili condizioni:

- a - occupare l'area avuta in concessione con l'attrazione e per la superficie autorizzata;
- b - gestire direttamente o a mezzo dei componenti il nucleo familiare, risultante dallo Stato di Famiglia, l'attrazione per la quale è stata presentata la domanda con divieto di cederla a terzi sotto qualsiasi forma;
- c - usare altoparlanti o amplificatori a volume moderato o comunque che sia compatibile con i limiti previsti dalle disposizioni in materia;
- d - tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze, provvedendo giornalmente alla rimozione dei rifiuti;
- e - non vendere, somministrare o consegnare, tramite vincita, confezioni in vetro;
- f - tenere bene esposto il relativo contrassegno e l'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'occupazione suolo pubblico dell'attrazione che gestisce, nonché il cartellino dei prezzi.
- g - rispettare le date, indicate nella concessione, di inizio e fine occupazione;
- h - osservare le prescrizioni igieniche che potrà dare l'autorità sanitaria competente;
- i - porre i cavi elettrici in modo da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità;

Art. 14 - CAROVANE DI ABITAZIONE E CARRI

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri di tras-



porto, dichiarati preventivamente al punto "f" dell'art. 6, ha luogo in località e tempi stabiliti dall'Amministrazione. E' fatto assoluto divieto di sistemare, nelle adiacenze del parco divertimenti o nel luogo adibito a parcheggio carovane abitazione e altri veicoli al seguito, veicoli o cose estranee al parco stesso ed adibire ad uso diverso i mezzi autorizzati;

Art. 15 - RESPONSABILITA' DANNI DEI CONCESSIONARI

Ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose e animali derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in concessione all'esercizio dell'attività, sono a carico esclusivamente e totalmente al concessionario, sollevando pertanto da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'individuazione e l'assegnazione dei posteggi sarà curata dalla Commissione sentiti i rappresentanti del parco divertimenti e tenuto conto dell'anzianità degli attrazionisti compatibilmente con le esigenze generali del parco stesso.

L'allestimento, il coordinamento, il buon funzionamento e la sorveglianza della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno curate dal Comando Polizia Municipale.

Al funzionario incaricato del rilascio delle concessioni dovranno essere presentati ed esibiti in originale, regolarmente vistati con il rinnovo per l'anno in corso, i seguenti documenti:

- a - il nulla-osta di agibilità rilasciato dal Ministero Turismo e Spettacolo;
- b - l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di residenza;
- c - il nulla osta della S.I.A.E.;

Art. 17 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

Gli appartenenti al Comando Polizia Municipale presteranno servizio permanente durante lo svolgimento della manifestazione e del parco divertimenti con incarico di assicurare l'osservanza delle prescrizioni che il presente Regolamento determina.

Art. 18 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le inosservanze alla disposizioni del presente regolamento saranno punite a norma di Legge, nei casi di cui agli articoli 8, 12, 13, 14 e 16, più gravi, con la revoca immediata della concessione e conseguentemente lo sgombero dell'area occupata e con la perdita di tutti i diritti alla partecipazione al parco per almeno 3 (tre) anni.



Art. 19 - LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di Polizia Urbana e occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 20 - SANZIONI

Tutte le violazioni al presente Regolamento, salvo per i casi specifici previsti dalla Legge 18.03.1968 n° 337, sono punite con la sanzione amministrativa previste dal T.U. Legge Comunale e Provinciale, in caso di recidiva si applicano le norme di cui all'Art. 18 del Regolamento.